

Fabbricati Civili

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Fabbricati Civili

Polizza multirischio per la copertura di fabbricati civili /Mod. X2021.0

Edizione novembre 2019

INDICE

GLOSSARIO	3
NORME DI CARATTERE GENERALE	5
SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI	8
COSA È ASSICURATO	8
GARANZIE BASE	8
GARANZIE OPZIONALI	10
COSA NON È ASSICURATO	14
LIMITI DI COPERTURA	14
SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE	17
COSA È ASSICURATO	17
GARANZIE BASE	17
GARANZIE OPZIONALI	18
COSA NON E' ASSICURATO	19
LIMITI DI COPERTURA	20
SEZIONE TUTELA LEGALE	21
COSA È ASSICURATO	21
GARANZIE BASE	21
GARANZIE OPZIONALI	22
COSA NON È ASSICURATO	23
COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	24

GLOSSARIO

Accidentale Arbitrato	improvviso e occasionale procedura alternativa al ricorso alla giurisdizione civile ordinaria, che le parti possono adire per definire una controversia o evitarne l'insorgenza.
Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione	il contratto di assicurazione.
Attività giudiziale	attività che viene svolta avanti a un Giudice, secondo quanto previsto dall'ordinamento giuridico, per arrivare a una sentenza che decida sul fatto rappresentato dalle parti in giudizio.
Attività stragiudiziale	attività che viene svolta tentando una mediazione tra le parti, al fine di comporre bonariamente una controversia ed evitare quindi il ricorso al giudice.
Autocombustione Contraente	combustione spontanea senza fiamma il soggetto che stipula l'assicurazione
Contravvenzione	particolare tipo di reato. Le contravvenzioni sono punite con l'arresto e/o l'ammenda.
Condominio	il complesso immobiliare (edifici/aree) costituito dall'insieme indistinto delle singole proprietà nonché dalle parti comuni (art. 1117 ss. Codice civile).
Cose	sia gli oggetti materiali sia gli animali.
Crollo	deformazione della struttura portante del fabbricato, che ne comprometta la stabilità determinando un evidente pericolo di rovina.
Danno extracontrattuale	danno ingiusto derivante da un fatto illecito: tipicamente è il danno subito alla persona o a cose in conseguenza di un comportamento colposo di altre persone: esempio tipico il danno subito nel corso di un incidente stradale; oppure il danno subito alla propria abitazione; ma anche il danno subito dal derubato, dal truffato, ecc.. Tra il danneggiato e il responsabile non esiste alcun rapporto contrattuale o, se esiste, non ha alcun nesso con l'evento dannoso.
Esplosione	lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica, che si autopropaga con elevata velocità.
Fabbricato	<p>l'intera costruzione edile o porzione di essa, compresi:</p> <ul style="list-style-type: none">- fissi, infissi e opere di fondazione o interrato, dipendenze, pertinenze quali box, strade private, parchi compresi gli alberi ad alto fusto, recinzioni e simili, purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi a esso adiacenti anche se in corpi separati, esclusi: alberi fino a euro 10.000, affreschi e statue aventi valore artistico;- impianti fissi pertinenti quali: idrici, igienici, elettrici o elettronici, di riscaldamento e di condizionamento d'aria, centrale termica, ascensori, montacarichi, scale mobili, antenne televisive o paraboliche condominiali centralizzate, pannelli solari, compresi gli impianti fotovoltaici di valore fino ad euro 10.000;- impianti o installazioni considerati immobili per natura o destinazione ivi comprese tappezzerie, tinteggiature e moquette;- parti comuni di fabbricato, in condominio o comproprietà, costituenti la propria quota;- facciate in vetro che costituiscono parte strutturale del fabbricato e che rispettino le normative vigenti in materia.
Fissi e infissi	manufatti per la chiusura dei vani di transito, la comunicazione, l'aerazione e illuminazione delle costruzioni e quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento e protezione.

Franchigia	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore assoluto, che rimane a carico dell'Assicurato.
Incendio	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
Incombustibili	le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.
Indennizzo	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Inquinamento	contaminazione dell'acqua, dell'aria e del suolo, congiuntamente o disgiuntamente, da parte di sostanze di qualunque natura emesse, scaricate, disperse o comunque fuoriuscite dal fabbricato assicurato.
Implosione	cedimento – non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione – di apparecchiature, serbatoi e contenitori in genere, per carenza di pressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.
Lastre	lastre di cristallo e vetro pertinenti agli ingressi, scale e altri vani di uso comune del fabbricato descritto in polizza.
Massimale	L'obbligazione massima della Società per ogni sinistro, per capitale, interessi e spese, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni personali o danni a cose o animali. Quando è previsto un limite di indennizzo per sinistro o per anno assicurativo, questo non si intende in aggiunta al massimale di garanzia, ma è una parte dello stesso.
Polizza	il documento che prova l'assicurazione.
Premio	la somma dovuta dal contraente alla Società.
Prestatori di lavoro	Tutte le persone fisiche di cui l'assicurato si avvale nel rispetto delle Norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice civile.
Primo rischio	forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni fino alla concorrenza della somma assicurata senza applicazione, nella determinazione dell'ammontare del danno, della regola proporzionale, così come previsto dall'art. 1907 del Codice civile.
Scoperto	la parte del danno indennizzabile, espressa in valore percentuale, che rimane a carico dell'assicurato.
Scoppio	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del colpo d'ariete non sono considerati scoppio.
Serramenti	manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni.
Sinistro	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Sinistro o caso assicurativo	Nell'ambito della garanzia Tutela legale, il verificarsi del fatto dannoso, cioè la controversia per la quale è prestata l'assicurazione.
Società	Assicuratrice Val Piave S.P.A. che presta l'assicurazione, quale risulta dalla polizza sottoscritta dalle Parti.
Spese di giustizia	spese del processo penale che vengono poste a carico dell'imputato in caso di sua condanna.
Spese di soccombenza	spese che la parte che perde una causa civile dovrà pagare alla parte vittoriosa. Il giudice decide se e in che misura tali spese devono essere addebitate a una delle parti.
Strutture in legno lamellare	quelle ottenute - con procedimento industriale - da tavole unite "testa a testa" nel senso della lunghezza; fra loro incollate una sull'altra in modo che le fibre risultino parallele e orientate secondo l'asse longitudinale del manufatto finito che, a sua volta, deve presentare sezione piena rettangolare di larghezza costante, pari a quella delle lamelle da cui è costituito.
Terrorismo	un atto (incluso anche l'uso della forza o della violenza e/o minaccia) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo per scopi politici, religiosi,

ideologici o simili, inclusa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

Tetto - Copertura – Solai	Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti. Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti. Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del fabbricato, escluse pavimentazioni e soffittature.
Transazione	accordo con il quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine a una lite già insorta o ne prevengono una che potrebbe nascere.
Unico caso	Nell'ambito della garanzia Tutela legale, il fatto dannoso e/o la controversia che coinvolge più Assicurati.
Vertenza	controversia insorta a seguito del mancato rispetto, da una delle parti, di un obbligo derivante da accordi, patti o contratti.

NORME DI CARATTERE GENERALE

Art.1.1 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione secondo gli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice civile.

Art.1.2 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'assicurazione ha effetto dalle 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle 24 del giorno del pagamento. **I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze e il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti come previsto dall'art. 1901 del Codice civile.**

Art.1.3 - Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art.1.4 - Aggravamento del rischio

Il contraente o l'assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo e la stessa cessazione dell'assicurazione come previsto dall'art. 1898 del Codice civile.

Art.1.5 - Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del contraente o dell'assicurato come previsto dall'art. 1897 del Codice civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Art.1.6 - Limite massimo di indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare massimale o somma maggiore di quanto indicato sulla scheda di polizza per ciascuna garanzia acquistata.

Art.1.7 - Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società e il contraente possono recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.

In caso di recesso da parte della Società, la stessa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio relativa al periodo di rischio non corso, al netto dell'imposta.

Art.1.8 - Altre assicurazioni

Se sulle stesse cose e per lo stesso rischio coesistono più assicurazioni, il contraente o l'assicurato devono dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori e sono tenuti a chiedere a ciascuno l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto considerato in modo autonomo.

Se la somma di questi indennizzi, escluso dal conteggio quello dovuto dall'assicuratore insolvente, supera l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto. È esclusa ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art.1.9 – Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione

La durata del contratto è indicata sulla scheda di polizza.

Il contratto può essere stipulato nella forma "a tacito rinnovo" o "a scadenza automatica" e può avere durata annuale o poliennale.

Nel caso di "tacito rinnovo" il contratto di assicurazione di durata non inferiore ad un anno si rinnova per un altro anno alla scadenza e così successivamente, a meno che non vi sia disdetta da una delle Parti, da inviare nelle forme e nei termini di cui all'articolo seguente.

Nel caso di "scadenza automatica" il contratto cessa automaticamente alle ore 24 del giorno di scadenza indicato sulla scheda di polizza, senza necessità di disdetta.

Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferiscono al periodo di assicurazione, lo stesso si intende della durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.

Art.1.10 – Disdetta dell'assicurazione

In caso di stipulazione di un contratto con tacito rinnovo, è possibile inviarne disdetta. La stessa dovrà essere comunicata alla Società almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto e inviata tramite lettera raccomandata o tramite PEC (posta elettronica certificata). In caso di disdetta non sono previsti oneri aggiuntivi.

Art.1.11 – Facoltà di recesso (su contratti poliennali)

Nel caso di contratto a durata poliennale, il contraente può recedere dal contratto trascorso il primo quinquennio o in caso di durata inferiore a cinque anni, alla scadenza contrattuale, mediante lettera raccomandata, con preavviso di almeno sessanta giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso viene esercitata.

Art.1.12- Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Art.1.13 - Rinvio alle norme di legge

Questo contratto di assicurazione è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art.1.14 - Foro competente

Per qualunque controversia che derivi dall'applicazione o interpretazione di questa polizza, il Foro competente sarà quello di residenza della parte attrice, ad eccezione del caso in cui l'assicurato rivesta la qualifica di consumatore come previsto dall'art. 3 del D. lgs. N. 206/2005.

In quest'ultimo caso il Foro competente sarà quello di residenza o di domicilio elettivo dell'assicurato.

Art.1.15 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati solo dal contraente e dalla Società.

Spetta al contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni sono vincolanti anche per l'assicurato, che non può impugnarli.

L'indennizzo liquidato non può essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art.1.16 – Indicizzazione

Se è stata espressamente convenuta in polizza l'applicazione dell'indicizzazione, le somme assicurate, i massimali e il premio sono soggetti ad adeguamento in proporzione alle variazioni percentuali del numero indice del "costo di costruzione di un fabbricato residenziale" elaborato dall'ISTAT, in conformità a quanto segue:

- a) come base di riferimento iniziale e per gli aggiornamenti sarà adottato l'indice di giugno dell'anno precedente;
- b) alla scadenza di ogni rata annua, se si sarà verificata una variazione in più o in meno rispetto all'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento, le somme assicurate, i massimali e il premio verranno aumentati o ridotti in proporzione;
- c) l'aumento o la riduzione decorreranno dalla scadenza della rata annua. Il contraente riceverà apposita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento.

Se in conseguenza di uno o più adeguamenti, l'indice supera il 100% di quello inizialmente stabilito in polizza, le Parti possono rinunciare all'aggiornamento successivo della polizza con lettera raccomandata A/R oppure posta elettronica certificata (PEC) da inviare almeno 90 giorni prima della scadenza annuale. In questo caso le somme, i massimali assicurati e il premio restano quelli dell'ultimo aggiornamento effettuato.

Anche le franchigie e i limiti di risarcimento non espressi in percentuale sono soggetti ad adeguamento.

Art.1.17 - Buona fede

La mancata comunicazione da parte del contraente o dell'assicurato di circostanze che aggravano il rischio, così come le dichiarazioni inesatte o incomplete rese alla stipula della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento, purché l'assicurato o il contraente abbia agito senza dolo o colpa grave.

La Società ha il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.

SEZIONE INCENDIO E ALTRI EVENTI

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Sono assicurati i seguenti rischi per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 2.4).

Art.2.1.1 - Incendio e rischi collegati

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato assicurato, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) incendio;
- b) fulmine;
- c) esplosione, implosione e **scoppio non causati da ordigni esplosivi**;
- d) caduta di aeromobili, corpi e veicoli spaziali, loro parti o cose trasportate;
- e) sviluppo di fumi, gas, vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, colaggio o fuoriuscita di liquidi, **purché conseguenti agli eventi di cui sopra, che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti entro 20 metri da esse**;

Sono inoltre in garanzia:

- f) i guasti causati alle cose assicurate per impedire o arrestare l'incendio, sia per ordine dell'Autorità che dall'Assicurato o da terzi come previsto dall'art. 1914 del Codice civile;
- g) le spese sostenute per demolire, sgomberare, trasportare e conferire a idonea discarica i residui del sinistro;
- h) i danni materiali e diretti al fabbricato assicurato causati da rovina di ascensori e di montacarichi, compresi i danni subiti dall'impianto stesso a seguito di rottura dei congegni;
- i) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da fumo fuoriuscito a seguito di guasto, **non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o carenza di manutenzione**, agli impianti per la produzione di calore che fanno parte del fabbricato assicurato. Questi impianti devono essere collegati con condutture adeguate a camini appropriati;
- j) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da onda sonora determinata da aeromobili o oggetti in genere in moto a velocità supersonica;
- k) i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da urto di veicoli, **non appartenenti all'assicurato o al contraente né al suo servizio**.

Art.2.1.2. - Rimpiazzo combustibile

La Società risarcisce il costo sostenuto per il rimpiazzo del combustibile liquido versato a seguito della rottura accidentale degli impianti di riscaldamento o di condizionamento al servizio del fabbricato.

Art.2.1.3. - Ordigni esplosivi

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da esplosione e scoppio di ordigni esplosivi, che si sono verificati per eventi diversi da quelli previsti dalla garanzia al punto 2.2.16 - *Eventi sociopolitici - Terrorismo*.

Art.2.1.4. - Furto di fissi e infissi

La Società risponde del furto di fissi e infissi e dei guasti causati agli stessi dai ladri per furto consumato o tentato. **Se al momento del sinistro il fabbricato risulta già assicurato per il rischio di furto dai singoli proprietari, questa estensione di garanzia sarà prestata in eccesso a tali coperture.**

Art.2.1.5. - Autocombustione

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da autocombustione **a decorrere dalle 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di effetto di questa garanzia.**

Art.2.1.6. - Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas

La Società, in caso di dispersione di gas relativa agli impianti di distribuzione di competenza dell'assicurato, **accertata dall'ente di distribuzione e che comporti da parte dell'ente stesso il blocco dell'erogazione**, indennizza:

- a) le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi che hanno dato origine alla dispersione di gas;
- b) le spese sostenute allo scopo di cui alla lettera a) per demolire e ripristinare parti dei locali assicurati.

Sono escluse le spese diverse da quelle elencate nell'articolo, anche se necessarie per rendere conformi alle normative in vigore gli impianti al servizio del fabbricato.

Art.2.1.7. - Perdita pigioni

La Società indennizza i danni che derivano dalla perdita di pigioni o mancato godimento del fabbricato assicurato, conseguenti a eventi in garanzia, per il periodo necessario al suo ripristino, con il massimo di un anno. Per i locali abitati dall'assicurato, il danno verrà calcolato in base alla relativa pigione presumibile.

Art.2.1.8. - Fabbricato in corso di costruzione

Se il fabbricato assicurato è in corso di costruzione o ristrutturazione, **l'assicurazione si intende prestata per le sole garanzie dell'art. 2.1.1 -Incendio e rischi collegati lett. a, b, c, d, e, f, g.** Sono compresi in garanzia anche i materiali a piè d'opera.

La garanzia si intende prestata se, in occasione della messa in opera dei materiali coibentanti e di rivestimento combustibili, vengono osservate le norme delle leggi in vigore.

Art.2.1.9. - Anticipo dell'indennizzo

L'assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto del 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle stime preliminari, **a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno euro 30.000.**

L'impegno della Società:

- **sarà in essere dopo 60 giorni dalla denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo;**
- **è condizionata al rispetto da parte del contraente e dell'assicurato degli obblighi previsti dall'art. 5.1 - Cosa deve fare l'assicurato**

La determinazione dell'acconto di cui sopra è effettuato in base a quanto disposto dall'art. 5.6 – Valore a nuovo.

Art.2.1.10. - Onorario periti

La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile, le spese e gli onorari di competenza del perito che l'assicurato avrà scelto e nominato come previsto *dall'art. 5.3 - Da chi viene valutato il danno.* Sono comprese le spese e gli onorari a carico dell'assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

Art.2.1.11. - Onorario consulenti

La Società rimborserà, **in caso di sinistro indennizzabile di importo superiore a euro 20.000**, i costi sostenuti dall'assicurato per le spese e gli onorari degli ingegneri, architetti e consulenti, per stime, piante, descrizioni, misurazioni e ispezioni, effettuate per reintegrazione delle perdite subite, purchè tali costi siano congrui alla pratica di mercato.

Art.2.1.12 - Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia , - salvo il caso di dolo - , al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice civile, verso l'assicurato e verso le persone delle quali l'assicurato deve rispondere a norma di legge, verso le Società controllate, consociate e collegate, **purché l'assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.**

GARANZIE OPZIONALI

Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti garanzie opzionali sono prestate per le somme assicurate e/o i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza e con le limitazioni riportate nella tabella "*Limiti, scoperti e franchigie*" (art. 2.4):

Art.2.2.1 - Ricorso terzi o locatari

La Società tiene indenne l'assicurato, **fino alla concorrenza del massimale concordato e riportato sulla scheda di polizza**, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - , per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi e/o locatari da sinistro indennizzabile a termini di polizza. Ai soli fini della presente garanzia il sinistro si considera indennizzabile anche se causato da colpa grave dell'assicurato.

L'assicurazione è estesa ai danni che derivano da interruzioni o sospensioni, - totali o parziali -, dell'utilizzo dei beni, e di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi.

L'assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Per le spese giudiziali si applica la suddivisione delle spese indicata dall'art. 1917 del Codice civile.

L'assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo le cose dei locatari, i veicoli dei dipendenti dell'assicurato e, i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta durante queste operazioni, e le cose trasportate sugli stessi mezzi;
- di qualsiasi natura conseguenti a inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato e ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- quando l'assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le società le quali rispetto all'assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, come previsto dalle normative di legge in vigore, e gli amministratori delle stesse. L'assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui e fornire tutti i documenti e le prove utili alla difesa. La Società potrà assumere la direzione della causa e la difesa dell'assicurato;

Art.2.2.2. - Danni elettrici ed elettronici (nella forma "a primo rischio")

A parziale deroga dell'art. 2.3 – *Esclusioni* lett. h) –, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati a macchine e impianti elettrici ed elettronici del fabbricato, compresi gli impianti solari termici di valore inferiore o uguale ad Euro 10.000, che si sono verificati a seguito di correnti, scariche e altri fenomeni elettrici, provocati da qualsiasi causa.

La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'apparecchio o dell'impianto o al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Sono esclusi i danni:

- ai trasformatori elettrici e ai generatori di corrente e agli impianti fotovoltaici;
- agli impianti telefonici e di fornitura e misurazione dell'energia elettrica di proprietà delle aziende erogatrici;
- causati da difetti di materiali e di costruzione, o riconducibili a inadeguata manutenzione o dovuti a usura o manomissione e alla normale usura;

Art.2.2.3. - Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro

A integrazione di quanto previsto dall'art. 2.1.1 – *Incendio e rischi collegati* lett. g) e **fino al limite della somma indicata nella scheda di polizza**, la Società rimborsa le spese sostenute per demolire, sgomberare, trattare e trasportare in discarica i residui del sinistro indennizzabile. Sono comprese le spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi.

Art.2.2.4. - Eventi atmosferici

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate:

- a) da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, tromba d'aria, grandine, **quando questi eventi atmosferici sono caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su più enti**

nelle vicinanze;

- b) che si sono verificati all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui sopra **a condizione che vi siano concomitanza e correlazione tra l'evento atmosferico ed il danno oppure che per l'assicurato sia stato impossibile provvedere tempestivamente al ripristino del danno con l'ordinaria diligenza richiesta.**

Sono esclusi i danni:

a) causati da:

- fuoriuscita dalle sponde usuali di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento, franamento o smottamento del terreno;

anche se si sono verificati a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;

b) subiti da:

- alberi, cespugli, coltivazioni floreali e agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, tende, insegne o antenne o installazioni esterne analoghe che non abbiano caratteristiche costruttive assimilabili a quelle del fabbricato assicurato;
- pannelli solari, antenne TV e altri enti all'aperto, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati o incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- pannelli solari termici e fotovoltaici;
- serramenti, lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento, manufatti di plastica, cappotti isolanti per effetto di grandine.

Art.2.2.5. - Sovraccarico neve

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate da sovraccarico di neve sui tetti, compresi quelli all'interno dei fabbricati **purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale di tetto, pareti, lucernari e serramenti direttamente provocato dal peso della neve.**

Sono esclusi i danni causati:

- da valanghe e slavine;
- da gelo, anche se conseguente a evento coperto da questa estensione di garanzia;
- ai fabbricati non conformi al D.M. del Ministero dei Lavori Pubblici del 12.02.1982 (G.U. n. 56 del 26.02.1982) sulla sicurezza delle costruzioni e al loro contenuto;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che il rifacimento sia ininfluente ai fini di questa garanzia, e al loro contenuto;
- ai capannoni pressostatici e al loro contenuto;
- ai lucernari, vetrate, serramenti e all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti in seguito al sovraccarico di neve.

Art.2.2.6. – Danni da neve

A integrazione del punto 2.2.5. - *Sovraccarico neve* -, la Società indennizza i danni direttamente causati al fabbricato assicurato dalla neve, che provochi il distacco totale o parziale dal resto della struttura, o la deformazione, di una o più parti del fabbricato.

Sono compresi i danni da bagnamento avvenuti al momento del disgelo e che siano conseguenza diretta degli eventi di cui sopra.

Sono esclusi i danni:

- a capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture;
- alle insegne;
- alle impermeabilizzazioni;
- da valanghe e slavine.

Art.2.2.7. - Spese di rimozione neve

La Società rimborsa le spese sostenute dall'assicurato per far rimuovere la neve dal tetto del fabbricato, **esclusivamente nel caso in cui la rimozione sia imposta dalle Autorità competenti con ordinanza**

specifica.

Art.2.2.8. - Intasamento gronde e pluviali

La Società indennizza i danni materiali e diretti subiti dai beni assicurati a causa di acqua penetrata all'interno dei fabbricati per intasamento delle gronde e/o dei pluviali causato dall'accumulo di grandine e/o di neve o da altro evento eccezionale.

Art.2.2.9. - Grandine sui fragili

A parziale deroga dell'art. 2.2.4. – *Eventi atmosferici* - la Società indennizza i danni materiali e diretti subiti da cappotti isolanti, serramenti, vetrate e lucernari, lastre di cemento-amianto, lastre di fibro-cemento e manufatti di plastica anche se fanno parte di fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, per effetto di grandine.

Art.2.2.10 - Grandine ed eventi atmosferici sui pannelli solari

A parziale deroga della punto 2.2.4. - *Eventi Atmosferici* -, sono compresi i danni subiti dai pannelli solari, anche se causati dalla grandine.

Art.2.2.11 – Acqua condotta

La Società indennizza i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate da fuoriuscita di acqua a seguito di rottura o guasto accidentali degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento pertinenti il fabbricato assicurato.

Se il guasto e/o la rottura delle tubazioni non è accidentale le franchigie previste vengono raddoppiate.

La Società indennizza anche il costo dell'eccedenza del consumo di acqua conseguente a un sinistro da Acqua condotta indennizzabile.

Sono esclusi i danni causati da:

- **umidità e stillicidio;**
- **traboccamento o rigurgito di fognature;**
- **occlusione di condutture;**
- **gelo e disgelo;**
- **rottura degli impianti automatici di estinzione;**

La Società non risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti di fabbricato o impianti sostenute per ricercare ed eliminare la rottura che ha causato la fuoriuscita di acqua.

Art.2.2.12. - Gelo

Fermo quanto stabilito al punto 2.2.11 - *Acqua condotta* e a integrazione dello stesso, la Società indennizza i danni materiali e diretti causati al fabbricato e agli altri enti assicurati, purché conseguenti a rotture di impianti idrici, igienico sanitari, riscaldamento, condizionamento, tecnici e altre tubazioni al servizio del fabbricato stesso, causati da gelo.

Sono esclusi i danni:

- **conseguenti a eventi già coperti dalle garanzie previste da questa polizza;**
- **da spargimento di acqua proveniente da canalizzazioni e condutture installate all'esterno della costruzione;**
- **ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 96 ore.**

Art.2.2.13. - Occlusione di condutture

La Società indennizza i danni materiali e diretti causati da occlusioni e rigurgito di condutture di impianti fissi idrici, igienici e di riscaldamento.

Si intendono esclusi dalla copertura gli impianti di raccolta e deflusso delle acque piovane e i danni conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica.

Art.2.2.14. - Ricerca e ripristino del guasto

La Società, a seguito di rottura accidentale degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e di condizionamento pertinenti il fabbricato, a condizione che abbia provocato un danno indennizzabile a termini dei punti 2.2.11. - *Acqua condotta* - e 2.2.12. - *Gelo* - rimborsa le spese di ricerca, demolizione e ripristino di parti di fabbricato e di impianti per eliminare la rottura che ha causato lo spargimento di acqua.

Se la rottura delle tubazioni non è accidentale, le franchigie previste vengono raddoppiate.

Sono comprese le spese di ricerca e riparazione relative agli impianti idrici interrati di pertinenza del fabbricato, anche nel caso in cui non sia stato riscontrato un danno materiale al fabbricato stesso, incluso il costo dell'eccedenza del consumo di acqua conseguente a sinistro indennizzabile.

Sono escluse le spese di ricerca e riparazione relative agli impianti idrici interrati di pertinenza del fabbricato destinati ad irrigazione o a servizio di piscine.

Art.2.2.15. - Spargimento di acqua alle singole unità immobiliari

La Società indennizza i danni causati all'unità immobiliare occupata dal conduttore (condomino o inquilino) da spargimento di acqua per cause diverse da quelle previste dal punto 2.2.11. - *Acqua condotta* -, **ferme le esclusioni riportate all'art.2.3 – Esclusioni comuni.**

Lo spargimento di acqua deve comunque derivare da impianti o apparecchiature domestiche presenti all'interno dell'unità immobiliare danneggiata. Resta pertanto escluso qualsiasi danno da evento atmosferico.

La garanzia copre i danni alla sola unità immobiliare nella quale ha avuto origine lo spargimento di acqua.

Art.2.2.16. - Eventi sociopolitici - Terrorismo

A parziale deroga dell'art. 2.3 – *Esclusioni comuni*, lett. a), la Società indennizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate che si sono verificati in occasione di:

- tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti vandalici compresi quelli di sabotaggio;
- terrorismo.

Questa estensione di garanzia opera anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano le cose assicurate. Se l'occupazione dura per oltre 5 giorni consecutivi, la Società risponde solamente dei danni da incendio, esplosione, e scoppio, anche se si sono verificati durante il periodo indicato.

Sono sempre esclusi i danni:

- a) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre;
- b) che si sono verificati nel corso di confisca, sequestro, requisizione delle cose assicurate per ordine di qualunque Autorità, di diritto o di fatto, o in occasione di serrata;
- c) di dispersione di liquidi contenuti in serbatoi, silos, vasche e danni conseguenti;
- d) di contaminazione da sostanze chimiche e/o biologiche e virus informatici di qualsiasi tipo;
- e) causati a fabbricati vuoti e/o inoccupati da oltre 90 giorni ed al loro eventuale contenuto.

Art.2.2.17. - Cristalli (nella forma a Primo Rischio)

La Società assicura le spese, comprensive di trasporto e installazione, necessarie per sostituire le lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro e le insegne collocate e installate nei fabbricati assicurati in polizza, rotte in seguito a fatto accidentale o di terzi.

Sono compresi i danni avvenuti in occasione di furto o tentativi di furto.

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno, senza restituzione di premio.

Su richiesta del contraente è possibile reintegrare il valore originario della somma assicurata versando il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il periodo compreso fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

Sono esclusi i danni consistenti soltanto in rigature, segnature, screpolature, scheggiature, e i danni subiti da lastre che, alla data dell'entrata in vigore della presente polizza, non fossero integre ed esenti da difetti.

Sono esclusi i danni:

- a) indennizzati con un'altra garanzia prestata nella stessa sezione Incendio ed altri eventi;
- b) derivanti da crollo di fabbricato o distacco di parti di esso, restauro dei locali, operazioni di trasloco, lavori sulle lastre e sulle insegne o ai relativi supporti, sostegni o cornici;
- c) determinati o agevolati da dolo dell'assicurato o delle persone di cui l'assicurato deve rispondere;
- d) subiti da lucernari, pannelli solari e lastre orizzontali (ad eccezione di quelle fisse);
- e) subiti dalle lampade e dalle insegne a seguito di surriscaldamento o di cortocircuito.

COSA NON È ASSICURATO

Art.2.3 – Esclusioni comuni

Sono esclusi i danni:

- a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, terrorismo o sabotaggio;
- b) causati da esplosione o emanazione di calore o radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni, allagamenti e frane;
- d) causati con dolo dell'assicurato o del contraente;
- e) causati con dolo dei rappresentanti legali e dei soci a responsabilità illimitata, se l'assicurato o il contraente sono persone giuridiche;
- f) causati da ritardi nel ripristino dei locali danneggiati non dovuti a cause eccezionali;
- g) causati alla macchina o all'impianto nel quale si è verificato lo scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti dei materiali;
- h) di fenomeno elettrico a macchine e impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- i) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.

LIMITI DI COPERTURA

Art.2.4 – Limiti, scoperti e franchigie

Art.	Titolo	% scoperto e/o franchigia in Euro per ogni sinistro	Limite di indennizzo (in Euro o in percentuale)	
2.1.1. g)	Demolizione e sgombero		10% dell'indennizzo per spese di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale dei residui stessi. 15% per le altre spese di demolizione e sgombero	per sinistro
2.1.1. k)	Urto veicoli	150		
2.1.4.	Furto di fissi e infissi		3.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.1.6.	Spese di ricerca e di riparazione in caso di dispersione di gas	10% con il minimo di 100	3.000	per sinistro e periodo di assicurazione

Art.	Titolo	% scoperto e/o franchigia in Euro per ogni sinistro	Limite di indennizzo (in Euro o in percentuale)	
2.1.7.	Perdita pigioni		20% del valore che compete a ciascuna unità immobiliare colpita da sinistro	per sinistro e periodo di assicurazione
2.1.10.	Onorario periti		5% con il massimo di 10.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.1.11.	Onorario consulenti		5% con il massimo di 5.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.1.	Ricorso terzi o locatari		entro il massimale stabilito e con il limite del 10% del massimale stesso	
2.2.2.	Danni elettrici ed elettronici	10% con il minimo riportato in polizza e il massimo di 1.500	vedi somma assicurata in scheda di polizza	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.3.	Spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro		vedi somma assicurata in scheda di polizza	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.4.	Eventi atmosferici	10% con il minimo riportato in polizza e massimo come segue: 2.000 per somme fino a 5.000.000 4.000 per somme oltre 5.000.000	80% somma assicurata	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.5.	Sovraccarico neve	250	80% somma assicurata	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.6.	Danni da neve	10% con il minimo di 400	10.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.7.	Spese di rimozione neve		1.500	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.8.	Intasamento gronde e pluviali	250	5.000	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.9.	Grandine sui fragili	10% con il minimo di 250	vedi somma assicurata in scheda di polizza 2.500 per danni a lastre in cemento –amianto, fibrocemento e manufatti di materia plastica	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.10.	Grandine ed eventi atmosferici sui pannelli solari	10% con il minimo di 250	50% somma assicurata in scheda di polizza	per sinistro e periodo di assicurazione

Art.	Titolo	% scoperto e/o franchigia in Euro per ogni sinistro	Limite di indennizzo (in Euro o in percentuale)	
2.2.11	Acqua condotta	10% con il minimo riportato in polizza e massimo come segue: 2.000 per somme fino a 5.000.000 4.000 per somme oltre 5.000.000	1.500 per eccedenza di consumo di acqua	per sinistro e periodo di assicurazione
2.2.12	Gelo	10% con il minimo riportato in polizza	vedi specifica partita	
2.2.13	Occlusione di condutture	200 250 per rigurgito fognature	3.000 2.500 per rigurgito fognature	per sinistro e periodo assicurativo
2.2.14	Ricerca e ripristino del guasto	10% con il minimo riportato in polizza 300 per impianti idrici interrati	vedi somma assicurata in scheda di polizza 1.000 euro per impianti idrici interrati	per sinistro e periodo assicurativo
2.2.15	Spargimento di acqua alle singole unità	250	10.000	per sinistro e periodo assicurativo
2.2.16	Eventi sociopolitici - terrorismo	10% (eventi sociopolitici) 20% (terrorismo) con il minimo di 500 Massimo scoperto come segue: 2.000 per somme fino a 5.000.000 4.000 per somme oltre 5.000.000	80% somma assicurata per il fabbricato (eventi sociopolitici) 50% somma assicurata per il fabbricato (terrorismo)	per sinistro e periodo assicurativo

Opzioni di minimo scoperto applicabili (a scelta del contraente al momento della stipula del contratto. L'opzione scelta è riportata sulla scheda di polizza)

Opzione	minimo scoperto in Euro
A	250
B	500
C	750
D	1.000

Se, al momento del sinistro, l'impianto idrico colpito dall'evento dannoso ha meno di 10 anni di età, il minimo scoperto previsto in polizza viene dimezzato.

Se uno stesso evento coinvolge più garanzie, la franchigia o il massimo scoperto applicabili non potrà superare complessivamente euro 1.000 per singolo evento.

SEZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

Nel limite dei massimali concordati ed indicati sulla scheda di polizza, e con le limitazioni previste nella tabella "Limiti, scoperti e franchigie" (art. 3.4) sono assicurati i seguenti rischi:

Art.3.1.1 – Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.)

La Società tiene indenne il contraente/l'assicurato di quanto egli sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile come previsto dalla legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale che si è verificato in relazione alla proprietà del fabbricato e alla conduzione delle parti comuni. L'assicurazione comprende la responsabilità dell'assicurato derivante dalla proprietà anche delle seguenti pertinenze del fabbricato: giardini, parchi (compresi gli alberi di alto fusto), campi da tennis, piscine e attrezzature sportive e giochi (esclusi tappeti elastici), strade private, impianti di illuminazione e impianti solari termici e fotovoltaici.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante all'assicurato da fatto doloso di persone delle quali deve rispondere.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS come previsto dall'art. 14 della Legge 12.06.1984 n. 222.

Art.3.1.2. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'assicurato purché in regola, al momento del sinistro, con gli adempimenti dell'assicurazione obbligatoria INAIL e delle altre disposizioni normative in tema di occupazione e mercato del lavoro, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

1. ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall'INAIL e/o dall'INPS per gli infortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2. ai sensi del Codice civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente punto 1 cagionati ai prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente **non inferiore al 6% calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all'art. 13 comma 2 lett. a) del D. Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38.**

Agli effetti della garanzia R.C.O., limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro.

L'assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS come previsto dall'art.14 della Legge 12.06.1984 n. 222.

Sono escluse le malattie professionali.

Art.3.1.3. – Fabbricati in condominio

Se l'assicurazione è stipulata da un condominio per l'intera proprietà, sono considerati terzi i condomini e i loro familiari e dipendenti, compreso l'amministratore se residente nel condominio. È compresa la responsabilità di ciascun condomino verso gli altri condomini e verso la proprietà comune.

Se è stipulata da un singolo condomino per la parte di sua proprietà, l'assicurazione comprende sia la responsabilità per i danni di cui il condomino deve rispondere in proprio, sia la quota di cui deve rispondere per i danni a carico della proprietà comune, **escluso il maggiore onere eventualmente derivante da obblighi solidali con gli altri condomini.**

Art.3.1.4. - Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia copre i danni che derivano da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, **purché direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile.**

Art.3.1.5. - Inquinamento accidentale

La garanzia comprende i danni da inquinamento causato da fatto **accidentale purché conseguenti a sinistro indennizzabile.**

Art.3.1.6. - Causale incendio

La garanzia comprende i danni diretti causati alle cose di terzi derivanti da incendio delle cose dell'assicurato o da lui detenute. **Se già esiste, in nome e per conto dell'assicurato, una polizza incendio con copertura Ricorso terzi sullo stesso rischio, questa estensione di garanzia vale per la parte eccedente il massimale già assicurato con la polizza incendio.**

GARANZIE OPZIONALI

Se sono state selezionate ed è stato pagato il relativo premio, le seguenti ~~estensioni di garanzia~~ garanzie opzionali sono prestate per i massimali concordati e indicati sulla scheda di polizza e con le limitazioni riportate nella tabella "*Limiti, scoperti e franchigie*" (art. 3.4):

Art.3.2.1. - Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione

L'assicurazione comprende i danni a terzi durante i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione dei fabbricati assicurati, **purché si tratti di lavori eseguiti in economia. Se questi lavori sono appaltati a terzi, la garanzia opera solo per la responsabilità civile dell'assicurato, in qualità di committente.**

L'assicurazione vale anche se l'assicurato è committente di lavori edili che rientrano nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" del D. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modifiche o integrazioni.

Questa garanzia opzionale opera se:

- **l'assicurato ha designato il responsabile dei lavori e, quando prescritto dal D.lgs. in questione, il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l'esecuzione dei lavori;**
- **gli eventi hanno provocato al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, ~~essi~~ come definite dall'art. 583 del Codice penale;**

A parziale deroga dell'art. 3.3 - Esclusioni comuni, comma c, sono compresi anche i danni a condutture e impianti sotterranei verificatisi nel corso dei lavori di manutenzione.

Art.3.2.2. - Spargimento di acqua

La garanzia comprende i danni da spargimento di acqua che si è verificato a seguito di rottura accidentale e guasto degli impianti fissi idrici, igienici, di riscaldamento e condizionamento del fabbricato assicurato. **La Società non risponde dei danni causati da umidità, stilloidio, traboccamento di fognature, occlusione di condutture, gelo, disgelo, rottura degli impianti automatici di estinzione.**

Se nella sezione Incendio opera la garanzia Gelo, i danni conseguenti a gelo o disgelo sono compresi anche in questa sezione.

La garanzia è prestata anche per i danni conseguenti a rigurgito di fognature.

Sono compresi anche i danni conseguenti a intasamento delle gronde e/o dei pluviali se questo è dovuto ad accumulo di grandine o di neve o ad altro evento eccezionale.

Art.3.2.3. - Conduzione degli appartamenti

La Società tiene indenne i conduttori (condomini o locatari) di quanto questi siano tenuti a pagare quali civilmente responsabili, come previsto dalla legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente causati a terzi per morte, lesioni personali, danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale relativo alla conduzione delle unità abitative immobiliari destinate a civile abitazione e uffici. Sono compresi i danni da occlusione di condutture e spargimento di acqua - artt. 2.2.15 e 2.2.13 della sezione Incendio e altri eventi – **ferme le esclusioni dei danni da umidità, stilloidio e insalubrità dei locali.**

I conduttori delle singole unità immobiliari sono considerati terzi tra di loro, così come terzo rispetto a ciascuno di loro è il condominio, **tranne per quanto previsto all'art. 3.3 – Esclusioni.**

Art.3.2.4. - Responsabilità civile dell'Amministratore

La garanzia è prestata per la responsabilità civile derivante all'Amministratore del condominio assicurato, come previsto dalla legge, per danni patrimoniali involontariamente causati a terzi (compreso il condominio assicurato) nell'esercizio dell'attività di amministratore del condominio a seguito di violazioni non dolose dei doveri previsti dall'art. 1130 del Codice civile.

La garanzia comprende:

- a) **le sanzioni di natura fiscale inflitte al condominio assicurato per errori imputabili all'amministrazione con esclusione di quelle di qualsiasi altra natura;**

- b) i danni dovuti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di efficacia del contratto **purché denunciati entro due anni dalla cessazione del contratto stesso.**

La garanzia può essere acquistata solo per condomini con un massimo di 8 appartamenti.

La garanzia Responsabilità Civile dell'amministratore non opera:

1. per i danni conseguenti a furto, rapina, distruzione o deterioramento di atti, documenti, titoli o denaro;
2. per omissione o ritardi nella stipula o modifica di polizza e nel pagamento dei relativi premi;
3. per danni che derivano dallo svolgimento di attività non previste da disposizioni di legge.

COSA NON E' ASSICURATO

Art.3.3 – Esclusioni comuni

L'assicurazione R.C.T., salvo quanto esplicitamente previsto alle garanzie base e opzionali di questa sezione di polizza - non comprende i danni:

- a) derivanti dalla proprietà di fabbricati e dei relativi impianti fissi, salvo quanto previsto dall'art. 3.1.1. *Responsabilità civile verso Terzi-*;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari o impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore;
- c) a condutture e impianti sotterranei in genere;
- d) a fabbricati e a cose in genere dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- e) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo;
- f) conseguenti a interruzione, impoverimento o deviazioni di sorgenti e corsi d'acqua, alterazioni o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari e in genere di quanto si trova nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
- g) da circolazione di veicoli a motore su strade di uso pubblico o su aree equiparate, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- h) alle opere in costruzione e a quelle sulle quali si eseguono i lavori;
- i) che derivano dall'esercizio, da parte dell'assicurato o di terzi, di industrie, commerci, arti e professioni, dall'attività personale dell'assicurato, degli inquilini o dei condomini e loro familiari;
- j) da furto;
- k) alle cose altrui derivanti da incendio che colpisca cose dell'assicurato o da lui detenute;
- l) alle cose che l'assicurato detenga a qualsiasi titolo;
- m) che derivano da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- n) che derivano da obbligazioni di cui l'assicurato debba rispondere oltre a quanto previsto dalla legge.

Le assicurazioni R.C.T. e R.C.O. non comprendono i danni:

- o) da detenzione o impiego di esplosivi;
- p) che si sono verificati in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.);
- q) di qualunque natura:
 - che derivano direttamente o indirettamente dall'amianto o prodotti contenenti l'amianto;
 - che derivano direttamente o indirettamente da onde elettromagnetiche e/o campi elettromagnetici;
 - che derivano da violazioni dei contratti di lavoro, discriminazione razziale, sessuale o religiosa.

Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:

1. il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato e qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
2. quando l'assicurato non è una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto 1;
3. le persone che, in rapporto di dipendenza, anche di fatto, con l'assicurato, subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio inerente alla manutenzione e pulizia dei fabbricati e dei relativi impianti, nonché alla conduzione di questi ultimi, ad eccezione dei condomini che svolgono lavori di pulizia e piccole manutenzioni a favore del condominio assicurato;
4. i parenti e gli affini di cui ai punti 1 e 2 in caso di danno causato dai minori loro affidati.

Relativamente ai soli danni a cose, i genitori e i figli dell'assicurato non conviventi sono considerati terzi limitatamente ai rischi della proprietà dei fabbricati, e se prestata, della conduzione di cui all'art. 3.2.3.

LIMITI DI COPERTURA

Art.3.4 – Limiti, scoperti e franchigie

Art.	Titolo	% scoperto e/o franchigia in Euro per ogni sinistro	Limite di risarcimento per anno assicurativo (in Euro o in percentuale)
3.1.1.	RCT	150 (solo per danni inferiori a 500 euro)	
3.1.4.	RCT –Danni da interruzione o sospensione attività	10% con il minimo di 500	10% del massimale di polizza con massimo 250.000
3.1.6.	RCT - Inquinamento accidentale		50.000
3.1.7	RCT - Causale Incendio		vedi limite in polizza
3.2.1.	Lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione		20% del massimale di polizza con massimo 200.000
3.2.2.	Spargimento di acqua	10% con il minimo riportato in polizza	
	da gelo/disgelo	10% con il minimo di 250 e il massimo di 1.000	50.000
	da rigurgiti di fognature	250	2.500
	da intasamento gronde/pluviali	250	5.000
3.2.3	Conduzione degli appartamenti	150 10% con il minimo di 150 e il massimo di 1.000 (se danni da acqua)	
3.2.4	RC dell'amministratore		50.000

SEZIONE TUTELA LEGALE

COSA È ASSICURATO

GARANZIE BASE

La Società provvede alla gestione dei sinistri di tutela legale come previsto da dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni private – Decreto Legislativo 209/2005.

Art.4.1.1 – Oggetto dell'assicurazione - Insorgenza del sinistro – operatività della garanzia

La Società assume a proprio carico, **nei limiti del massimale e delle condizioni previste in polizza**, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si renda necessaria per tutelare i diritti dell'assicurato, conseguente a un sinistro rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese:

- per l'intervento di un legale incaricato alla gestione del sinistro anche quando la vertenza venga trattata innanzi ad un organismo di mediazione;
- a carico dell'assicurato, spettanti all'Organismo di Mediazione, per controversie che prevedono la mediazione civile obbligatoria;
- di giustizia;
- liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- conseguenti a una transazione autorizzata dalla Società comprese le spese della controparte;
- di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri;
- di indagini per la ricerca di prove a difesa, nei procedimenti penali;
- sostenute dal contraente / assicurato per la costituzione di parte civile, nell'ambito del procedimento penale a carico della controparte;
- processuali nel processo penale;
- degli arbitri e del legale intervenuti, nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti a uno o più arbitri;
- per il contributo unificato; per le spese degli atti giudiziari, **se non ripetuti dalla controparte in caso di soccombenza di quest'ultima**;
- di domiciliazione, **esclusa ogni duplicazione di onorari e l'indennità di trasferta**; è garantito l'intervento di un unico Legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente.

La Società assume a proprio carico l'I.V.A. esposta nelle fatture dei professionisti (avvocati e periti incaricati) **semprech  tale onere fiscale non sia detraibile dal contraente \ assicurato.**

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- 1. dalle 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di opposizione alle sanzioni amministrative;**
- 2. trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto negli altri casi;**
3. la garanzia si estende ai sinistri insorti nel periodo contrattuale, ma manifestatisi e denunciati entro 24 (ventiquattro) mesi dalla cessazione del contratto;
4. la garanzia opera anche prima della notifica all'assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale);
- 5. il sinistro   unico a tutti gli effetti, in presenza di vertenze, promosse da o contro pi  persone e aventi per oggetto domande identiche o connesse;**
- 6. il sinistro   unico a tutti gli effetti, in presenza di procedimenti, anche di natura diversa, dovuti al medesimo evento-fatto nei quali siano coinvolte una o pi  persone assicurate.**

In caso di vertenza tra pi  assicurati, nell'ambito dello stesso contratto, la garanzia verr  prestata solo a favore del contraente.

In tali ipotesi la garanzia viene prestata a favore di tutti gli assicurati coinvolti; il massimale resta unico e viene ripartito fra le parti interessate indipendentemente dalle spese legali o peritali sostenute da ciascuno di essi.

Art.4.1.2 – Ambito e garanzie

La garanzia è prestata a tutela del contraente, in persona del legale rappresentante e delle persone assicurate per le responsabilità connesse alle singole unità immobiliari adibite a uso abitativo e non, per le seguenti fattispecie:

- a) Difesa penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali per delitti colposi e per contravvenzioni derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa. La garanzia è operante anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento – art. 444 Codice di Procedura Penale), oblazione, remissione di querela, prescrizione, archiviazione, amnistia e indulto.
- b) Difesa penale in procedimenti per delitti **dolosi purché le persone coinvolte vengano prosciolte o assolte con decisione passata in giudicato. In tali ipotesi, la Società rimborserà le spese di difesa sostenute quando la sentenza sia passata in giudicato. Sono in ogni caso esclusi i casi di estinzione del reato per qualsiasi altra causa.** Sono compresi i procedimenti penali per delitto doloso derivanti da violazioni in materia fiscale e amministrativa e i casi di derubricazione del reato da doloso a colposo;
- c) Difesa nel caso in cui le persone assicurate debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente avverso una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria. **Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale allorché la somma ingiunta, per singola violazione, sia pari o superiore a Euro 1.000.**

A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo tale garanzia vale nei casi di contestazione di inosservanza degli obblighi e adempimenti di cui alle seguenti disposizioni normative:

- Decreto Legislativo n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza) in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, norme analoghe e successive integrazioni;
 - Regolamento UE 2016/679 (Regolamento europeo sulla privacy) e Decreto Legislativo n. 196/03 (Codice della Privacy) in tema di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei loro dati personali, norme analoghe e successive integrazioni;
 - Decreto Legislativo n. 152/2006 (Codice dell'ambiente) in tema di riordino e coordinamento della legislazione in materia ambientale, norme analoghe e successive integrazioni.
- d) **Se esiste ed è operativa una Assicurazione di Responsabilità Civile a copertura del sinistro, questa garanzia opera a integrazione e dopo esaurimento di ciò che è dovuto da questa Assicurazione, per spese di resistenza e di soccombenza, ai sensi dell'art. 1917 del Codice civile. Nel caso invece in cui non esista una Assicurazione di Responsabilità Civile o, se esiste, non possa essere attivata in quanto non operante per la fattispecie in esame, la presente garanzia opera in primo rischio.**
- e) Sostenere controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte inerenti a:
- controversie contrattuali con i fornitori per inadempienze, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi; sono comprese le vertenze derivanti da lavori di manutenzione o ristrutturazione dell'edificio condominiale, **il cui valore in lite sia superiore a Euro 1.000;**
 - controversie individuali di lavoro con dipendenti del Condominio;
 - controversie, incluse quelle relative al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti il Condominio;
 - controversie con condomini e/o conduttori per l'inosservanza di norme di legge o del regolamento condominiale, comprese quelle volte al recupero delle quote condominiali, **con il limite di 4 denunce per anno assicurativo e il cui valore in lite sia superiore a Euro 1.500.**

Art.4.1.3. – Estensione territoriale delle garanzie

Le garanzie riguardano i sinistri, che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti:

- nelle ipotesi di diritto al risarcimento di danni extracontrattuali da fatto illecito di terzi; di procedimento penale e di opposizione alle sanzioni amministrative l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono nei Paesi dell'Unione Europea e inoltre nel Liechtenstein, Principato di Monaco e in Svizzera.
- nelle ipotesi di vertenze contrattuali l'assicurazione vale per i sinistri che insorgono in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

GARANZIE OPZIONALI

Art.4.2 - Garanzie opzionali

Non sono previste garanzie opzionali per questa sezione di polizza.

COSA NON È ASSICURATO

Art.4.3 – Esclusioni comuni

La garanzia è esclusa per:

- vertenze in materia di successioni, divisioni e regolamento di confini;
- vertenze di diritto bancario;
- vertenze in materia locatizia relative ad Unità abitative di proprietà del Condominio;
- danni subiti per disastro ecologico, atomico, radioattivo;
- fatti conseguenti a tumulti popolari (assimilabili a sommosse popolari), eventi bellici, atti di terrorismo, atti di vandalismo, terremoto, sciopero e serrate, nonché da detenzione o impiego di sostanze esplosive o radioattive;
- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa, fatto salvo quanto previsto all'art. 4.1.1. lettera c;
- controversie e procedimenti penali riferibili a beni immobili diversi da quelli facenti parte del condominio assicurato;
- controversie e procedimenti penali derivanti dalla proprietà, dall'utilizzo o dalla guida di veicoli in genere;
- controversie e procedimenti penali riferibili a dipendenti non iscritti a libro matricola;
- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- fatti dolosi dell'assicurato, fatto salvo quanto previsto all'art. 4.1.2 lett. b;
- fatti non accidentali relativi a inquinamento dell'ambiente;
- controversie tra assicurati diversi dal contraente;
- controversie con la Società.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

IN CASO DI SINISTRO INCENDIO E ALTRI EVENTI

Art.5.1 - Cosa deve fare l'assicurato

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società come previsto dall'art. 1914 del Codice civile;
- b) conservare le tracce e i residui del sinistro fino all'accertamento peritale senza avere, per tale titolo, diritto a indennizzo;
- c) darne avviso all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza come previsto dall'art. 1913 del Codice civile; in questa occasione, o anche successivamente, deve specificare le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno;
- d) in caso di sinistro presumibilmente doloso, farne denuncia, nei 5 giorni successivi, all'Autorità giudiziaria o di polizia competente per la località dove è avvenuto il sinistro;
- e) inviare alla Società un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose assicurate al momento del sinistro e copia della denuncia di cui al comma precedente.

L'inadempimento degli obblighi indicati nel presente articolo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, come previsto dall'art. 1915 del Codice civile.

Art.5.2 - Esagerazione dolosa del danno

Il contraente o l'assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, comprende nello stesso cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose non colpite dal sinistro, o salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce e i residui del sinistro, aggrava quest'ultimo, perde il diritto all'indennizzo.

Art.5.3 – Da chi viene valutato il danno

L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, e purché l'altra vi acconsenta, mediante Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art.5.4 - Cosa devono fare i periti

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 5.1 – *Cosa deve fare l'assicurato* -;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'art. 5.5 – *Come viene calcolato il valore delle cose assicurate al momento del sinistro e quantificato il danno* -;
4. procedere alla stima e alla liquidazione del danno comprese le spese previste da eventuali garanzie accessorie e/o aggiuntive richiamate alle singole sezioni.

I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in due copie, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione o eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli

altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità.

Art.5.5 – Come viene calcolato il valore delle cose assicurate al momento del sinistro e quantificato il danno

FABBRICATO

Per stabilire il valore del fabbricato al momento del sinistro:

- a) Si stima la spesa necessaria per la costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) si stabilisce il deprezzamento del fabbricato in base al grado di vetustà, allo stato di conservazione, alla destinazione, all'uso e a ogni altra circostanza rilevante;

L'ammontare del danno si determina detraendo il deprezzamento calcolato al punto b) dalla spesa necessaria alla ricostruzione a nuovo delle parti distrutte o per la riparazione delle parti solo danneggiate, e sottraendo dal risultato il valore dei residui.

LASTRE

L'ammontare del danno si determina deducendo dalla spesa necessaria per il rimpiazzo delle lastre danneggiate il valore dei residui.

PERDITA DELLE PIGIONI

L'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.

Art.5.6 - Assicurazione del costo di ricostruzione (Valore a nuovo)

L'assicurazione è prestata in base al "valore a nuovo".

Per "valore a nuovo" del fabbricato si intende la spesa necessaria per **la sua completa ricostruzione a nuovo dalle fondamenta** (escluso solo il valore dell'area);

a) Come si determina l'ammontare del danno in caso di sinistro

- si stima il valore a nuovo;
- si stima il valore allo stato d'uso, secondo i criteri dell'art. 5.5 (Valore delle cose assicurate e determinazione del danno) l'eventuale differenza tra il valore a nuovo e il valore allo stato d'uso costituisce il "supplemento di indennità".

b) Come viene liquidato il sinistro

In una prima fase il sinistro viene indennizzato in base al valore allo stato d'uso.

Il supplemento di indennità sarà liquidato entro 30 giorni dal termine della ricostruzione, che dovrà avvenire entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia, secondo il precedente tipo e genere e sulla stessa area nella quale si trovavano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale (se non ne derivi aggravio per la Società), salvo comprovata forza maggiore.

c) In che misura è corrisposto il supplemento di indennità

Applicando l'art. 5.7 - Assicurazione parziale -, il supplemento di indennità, sarà:

- corrisposto per intero se la somma assicurata è uguale o superiore al valore a nuovo;
- corrisposto in parte se la somma assicurata è inferiore al valore a nuovo ma superiore al valore al momento del sinistro. In questo caso, poiché risulta assicurata solo una parte della differenza necessaria per l'integrale assicurazione a nuovo, il supplemento sarà ridotto proporzionalmente al rapporto tra questa parte e l'intera differenza;
- **non dovuto se la somma assicurata è uguale o inferiore al valore al momento del sinistro.**

In caso di coesistenza di più assicurazioni, agli effetti della determinazione del supplemento d'indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'art. 5.5.

Art.5.7 - Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le modalità dell'art. 5.5. risulta che i valori di una o più partite, prese ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate per oltre il 10%, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato maggiorato del 10% e quello risultante al momento del sinistro.

Art.5.8 - Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuti i documenti necessari, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione dell'atto di liquidazione, **a condizione che non sia stata fatta opposizione come previsto dagli artt. 2742 e 2905 del Codice civile e si sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.**

Art.5.9 - Colpa grave

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 1900 del Codice civile, la Società risponde dei danni che derivano dagli eventi per i quali è prestata la garanzia, determinati da colpa grave del contraente o dell'assicurato e, se questi sono persona giuridica, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

Art.5.10 – Termini di indennizzo

Acquisita la denuncia di sinistro ed entro 90 giorni dall'adempimento degli obblighi per il Contraente e l'Assicurato previsti dal contratto in caso di sinistro, la Società si impegna a comunicare all'assicurato l'importo dell'indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal sinistro stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un supplemento istruttorio.

Il termine di 90 giorni s'intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrari relativi alle cause del sinistro o alla quantificazione dei danni indennizzabili.

Riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'importo dovuto, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dall'accettazione da parte dell'Assicurato.

IN CASO DI SINISTRO RESPONSABILITÀ CIVILE

Art.5.11 - Cosa deve fare l'assicurato

In caso di sinistro, l'assicurato deve darne avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza, come previsto dall'art. 1913 del Codice civile.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita parziale o totale del diritto all'indennizzo, come previsto dall'art. 1915 del Codice civile.

Art.5.12 - Gestione delle vertenze di danno e spese legali

La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze sia in sede stragiudiziale che giudiziale (civile e penale) a nome dell'assicurato. Se occorre, la Società può designare legali o tecnici e avvalersi dei diritti e delle azioni che spettano all'assicurato stesso.

L'assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle vertenze e a comparire personalmente in giudizio se richiesto dalla legge.

La Società ha il diritto di rivalersi sull'assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di questi obblighi. Le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'assicurato sono a carico della Società entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Se la somma dovuta al danneggiato supera questo massimale, le spese vengono divise tra la Società e l'assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese sostenute dall'assicurato per legali o tecnici non da essa designati e non risponde di multe o ammende, né delle spese di giustizia penale.

Art.5.13 - Pluralità di assicurati

Se la garanzia è prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati tra loro.

Art.5.14 – Termini di indennizzo

Acquisita la denuncia di sinistro ed entro 90 giorni dall'adempimento degli obblighi per il Contraente e l'Assicurato previsti dal contratto in caso di sinistro, la Società si impegna a comunicare all'assicurato l'importo dell'indennizzo proposto oppure, anche a mezzo di professionisti da essa incaricati di accertare natura ed entità dei danni derivanti dal sinistro stesso, i motivi che determinano la mancata indennizzabilità o la necessità di un

supplemento istruttorio.

Il termine di 90 giorni s'intenderà sospeso in presenza di procedimenti penali dai quali risulti la ricorrenza di casi di esclusione della garanzia, o di procedimenti civili o arbitrari relativi alle cause del sinistro o alla quantificazione dei danni indennizzabili.

Riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e determinato l'importo dovuto, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dall'accettazione da parte dell'Assicurato.

IN CASO DI SINISTRO TUTELA LEGALE

Art.5.15 – Cosa deve fare l'assicurato

Le persone assicurate sono sempre tenute a denunciare il sinistro nel momento in cui ha inizio l'azione penale o quando abbiano avuto, comunque, notizia di coinvolgimento nell'indagine penale.

L'assicurato deve tempestivamente denunciare il sinistro alla Società, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti, regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro e ha l'obbligo di comunicare la presenza di polizze dirette a garanzia del danno emerso al e dal fabbricato.

L'assicurato dovrà far pervenire alla Società la notizia di ogni atto, a lui notificato tramite Ufficiale Giudiziario, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa. Contemporaneamente alla denuncia del caso assicurativo, l'assicurato può indicare alla Società un legale - residente in una località facente parte del Circondario del Tribunale ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente a decidere la controversia - al quale affidare la pratica per il seguito giudiziale, ove il tentativo di bonaria definizione non abbia esito positivo.

Se l'assicurato non fornisce tale indicazione, la Società lo invita a scegliere il proprio Legale e, nel caso in cui l'assicurato non vi provveda, può nominare direttamente il Legale al quale l'assicurato deve conferire il mandato. La scelta del legale fatta dall'assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale, ove si verifichi una situazione di conflitto di interessi con la Società.

Art.5.16 – Gestione del sinistro tutela legale

Ricevuta la denuncia del sinistro, la Società, come previsto dall'art. 164 comma 2 lettera a del Codice delle Assicurazioni Private – d.lgs. 209/05, si riserva la facoltà di gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della controversia. Ove ciò non riesca, se le pretese dell'assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la Società trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'art. 5.12 - Cosa deve fare l'assicurato.

Per ogni stato della vertenza e grado di giudizio gli incarichi a legali e/o periti devono essere preventivamente concordati con la Società; agli stessi l'assicurato rilascerà le necessarie procure.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

L'assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale.

Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'assicurato di preventiva richiesta di benessere - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione. La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

Art.5.17 – Disaccordo sulla gestione del sinistro - arbitrato

In caso di divergenza di opinione fra l'assicurato e la Società sulle possibilità di esito positivo, o comunque più favorevole all'assicurato, di un Giudizio o di un ricorso al Giudice Superiore, la questione, previo accordo tra le Parti, potrà essere demandata a un arbitro sulla cui designazione le parti dovranno accordarsi.

Se un tale accordo non si realizza, l'arbitro verrà designato dal Presidente del Tribunale del Foro competente, ai sensi di legge.

L'arbitro deciderà secondo equità e le spese di arbitrato saranno a carico della parte soccombente. Qualora la decisione dell'arbitro sia sfavorevole all'assicurato, questi potrà ugualmente procedere per proprio conto e rischio con facoltà di ottenere dalla Società la rifusione delle spese incontrate, e non liquidate dalla controparte, qualora il risultato in tal modo conseguito sia più favorevole di quello in precedenza prospettato o acquisito dalla Società stessa, in linea di fatto o di diritto.

Art.5.18 – Recupero di somme

Tutte le somme liquidate o comunque recuperate per capitale e interessi sono di esclusiva spettanza dell'assicurato, mentre spetta alla Società quanto liquidato a favore anche dello stesso assicurato giudizialmente o stragiudizialmente per spese, competenze e onorari.

Art.5.19 – Termini di indennizzo

Riconosciuta l'indennizzabilità del sinistro e adempiuti gli obblighi da parte del contraente e assicurato per l'invio della documentazione ai fini della determinazione dell'importo dovuto, la Società provvederà al pagamento entro 30 giorni dall'accettazione da parte dell'Assicurato.



ASSICURATRICE VAL PIAVE S.p.A.

Direzione e coordinamento di ITAS Mutua - Via Ippolito Caffi, 83 - 32100 Belluno - Italia

Tel. 0437 938611 - Fax 0437 938693 - www.valpiave.it - valpiave@gruppooitas.it - assicuratricevalpiave@pec.it

Capitale soc. euro 7.000.000 I.v. - P. Iva / C. F. / Registro Imprese di Belluno n° 00075940254 - Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni danni con D.M. n° 4617 del 10.10.1962 (G.U. n° 51 del 22.2.1963) - Iscritta all'albo gruppi assicurativi al n° 010 ed all'albo delle imprese di assicurazione e riassicurazione al n° 1.00030